



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA SINDACALE

n. 8 del 15/02/2019

OGGETTO: Modalità operative per la combustione di scarti vegetali di origine agricola. Revoca precedente ordinanza n. 14536 di data 11.12.2014.

IL SINDACO

Premesso che

In questi ultimi anni la problematica relativa alla combustione dei rifiuti provenienti da attività agricola è stata oggetto di interesse sia da parte della legislazione provinciale che nazionale.

La L.P. 14 aprile 1998, n.5, modificata successivamente con la L.P. 15/2004 prevedeva che *“... per il riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura, rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli...”*.

A seguito di questa disposizione legislativa della Provincia Autonoma di Trento alcuni Sindaci avevano adottato specifiche ordinanze che disciplinavano lo smaltimento di piccole quantità di rifiuti di origine agricola, tramite la combustione, prevedendo periodi, orari, criteri e metodologie.

All'art. 185 comma 1 lettera f), il testo unico ambientale - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – stabilisce che: *“... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana ...”* siano esclusi dalla gestione dei rifiuti.

Questa norma ha permesso di mantenere in essere le ordinanze emesse dai Comuni, anche se vi erano molte divergenze interpretative sulla corretta collocazione e legittimità di questa norma nel contesto applicativo della gestione dei rifiuti.

Motivazioni d'altra natura ed interesse hanno portato, anche se indirettamente, alla risoluzione della problematica. Infatti il D.L. 10 dicembre 2013 convertito con modificazioni nella legge 6

febbraio 2014, n.6 (il c.d. decreto della Terra dei Fuochi), ha vietato la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia.

Successivamente, quei comuni che avevano regolamentato lo smaltimento, tramite combustione, dei vegetali provenienti dalle pratiche agricole, hanno dovuto revocare le loro ordinanze.

La situazione che si è venuta a determinare è stata causa delle legittime rimostranze da parte delle categorie interessate, anche perché si era ritenuto inadeguato, equiparare una norma emanata d'urgenza (decreto della Terra dei Fuochi per evitare contaminazioni ambientali e pericoli per la salute pubblica), con la combustione di piccole quantità di rifiuti di origine vegetale.

A seguito di queste legittime proteste, il legislatore, con il D.L. 24.06.2014 n. 91 art. 14 comma 8/B, convertito nella legge n.116 del 11 agosto 2014 ha aggiunto all'art. 182 del D.Lgs 152/2006 (testo unico dell'ambiente), il comma 6-bis che dispone: *“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185 c. 1 lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”*

Attualmente, a seguito della modifica della legge statale, i comuni hanno “riacquistato” la facoltà, nel rispetto dei limiti normativi, di regolamentare lo smaltimento dei residui vegetali tramite la combustione.

Con deliberazione n. 610 del 13 aprile 2015 la Giunta provinciale ha approvato i “Criteri tecnici per l'abbruciamento nel luogo di produzione dei materiali vegetali agricoli e forestali naturali non pericolosi (D.Lgs. 152/2016, art. 182, comma 6 bis) ed il relativo allegato che ne costituisce parte integrante.

Valutata la questione dalle Amministrazioni comunali dell'Alto Garda nella conferenza dei Sindaci tenutasi presso la Comunità Alto Garda e Ledro nella seduta del 9 aprile 2018;

Preso atto che la problematica era stata posta all'attenzione dei rappresentanti delle amministrazioni comunali dell'Alto Garda, dei Vigili del Fuoco, della Forestale, delle associazioni di categoria e di altri soggetti interessati, in un incontro tenutosi il 9 ottobre 2014 presso la sala riunioni dei Vigili del Fuoco di Arco;

Dopo aver approfondito la questione anche in ordine agli aspetti potenzialmente negativi che la combustione determinerebbe sulla vita della comunità in particolari condizioni di tempo e di luogo;

Preso atto del “piano provinciale antismog” finalizzato al contenimento delle situazioni di emergenza causate dal superamento dei limiti di concentrazione delle PM 10 (polveri sottili);

Sentiti nel merito la Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro, l'Ispettore responsabile dei Vigili del Fuoco Volontari dell'Alto Garda e l'Ufficio Distrettuale Forestale di Riva del Garda;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in modo particolare l'art. 182 comma 6-bis, così come modificato con la legge n.116 del 11 agosto 2014;

Vista la L.P. 14 aprile 1998, n.5 (“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”) e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 1998, n. 689;

ORDINA

che le operazioni di smaltimento tramite la combustione degli scarti vegetali quali, paglia, sfalci, potature ed altri materiali simili, derivanti esclusivamente dall’attività agricola ed effettuate nel luogo di produzione, siano regolamentate come segue:

A. PERIODO

Le operazioni di combustione degli scarti vegetali, indipendentemente dalla quantità e luoghi, sono vietate tutti gli anni dal 16 aprile al 30 settembre. Sono vietate anche al di fuori di questi periodi qualora, con disposizione degli organi provinciali, siano stati stabiliti specifici divieti per rischio d’incendio, ovvero laddove vengano introdotti provvedimenti dei Comuni adottati in materia di risanamento della qualità dell’aria.

B. CONDIZIONI E MODALITÀ

1. Prima di essere smaltiti, gli scarti devono essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento per facilitare la combustione evitando nel contempo l’emissione di grandi quantità di fumo.

2. **L’attività di combustione può essere svolta solo dal 01 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 18.00.** L’attività di combustione è vietata anche in questi periodi, qualora siano stati stabiliti specifici divieti per rischio d’incendio.

3. È possibile procedere alla combustione solo di modiche quantità di scarti vegetali con valore massimo giornaliero di **3 metri steri per ettaro.**

4. L’attività di abbruciamento/combustione deve essere costantemente controllata da persona maggiorenne e responsabile che, qualora la situazione lo rendesse necessario, deve assicurare il pronto spegnimento del fuoco.

5. Al termine delle operazioni il fuoco dovrà essere completamente estinto e non dovranno rimanere residui di materiale incandescente.

6. È fatto divieto di bruciare nel caso in cui le condizioni meteorologiche possano causare pericolo, come per esempio in giornate ventose.

7. È vietato bruciare all’intero dei boschi ed a distanza inferiore a 100 metri dai medesimi (art. 11 della L.P. 31.10.1977, n. 30, “Norme per la difesa dei boschi dagli incendi”).

8. È vietato bruciare sulle superfici ubicate all’interno dei siti e delle zone costituenti la rete “Natura 2000” di cui alla L.P. n. 11 del 2007, ai sensi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, salva diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

9. È vietato bruciare all’interno dei centri abitati, così come definiti dai piani urbanistici. Fuori da queste zone è permessa la combustione degli scarti vegetali, solo a distanza superiore a 50 ml. dall’abitazione più vicina, qualora non di proprietà.

10. È vietata la combustione di materiali diversi dagli scarti vegetali, anche se aggiunti

occasionalmente ed in minima quantità.

C. COMUNICAZIONE

Coloro che intendano smaltire gli scarti vegetali tramite la combustione, quali proprietari o utilizzatori/affittuari del fondo, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, dovranno presentare comunicazione scritta su apposito modulo **con almeno tre giorni di anticipo**, specificando, oltre alle complete generalità:

- il giorno o periodo nel quale si intende procedere con la combustione degli scarti vegetali, il periodo non deve essere superiore a 7 giorni. È possibile presentare annualmente **sino a quattro domande nel periodo di cui al punto 2 paragrafo B “condizioni e modalità”**;
- il **luogo esatto** in cui si effettuerà la combustione, con tutte le indicazioni utili per raggiungere il posto in caso di necessità;
- il **tipo e la quantità di materiale** agricolo che si intende bruciare;
- il numero del **telefono portatile** mediante il quale sia possibile contattare la persona incaricata alle operazioni di combustione, e che possa essere utilizzato dalla medesima per segnalare immediatamente eventuali emergenze ai Vigili del Fuoco.

L'ufficio protocollo rilascia all'interessato ricevuta della comunicazione e provvede a trasmetterne copia ai Vigili del Fuoco e all'Ufficio Distrettuale Forestale di Riva del Garda.

Qualora sia stata data comunicazione riferita ad un solo giorno e in quella data, non è possibile procedere alla combustione a causa delle avverse condizioni meteo, è facoltà posticipare le operazioni in uno dei successivi 3 giorni, dandone preventiva comunicazione, anche solo telefonica, all'ufficio comunale al quale è stato presentato il modulo di richiesta.

DISPONE

La revoca della precedente ordinanza n. 14536 di data 11.12.2014.

Per le violazioni alla presente ordinanza sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie così come di seguito indicato:

VIOLAZIONE	SANZIONE
Esercitare l'attività di combustione senza aver presentato richiesta	da € 80,00 a € 480,00
Esercitare, senza averne data preventiva comunicazione, l'attività di combustione in periodo permesso ma non nel giorno/periodo indicato nella domanda	da € 30,00 a € 180,00
Art. 2, combustione di scarti vegetali al di fuori dagli orari previsti	da € 30,00 a € 180,00
Artt. 2-7-8, combustione di scarti vegetali al di fuori dai luoghi e periodi permessi	da € 80,00 a € 480,00
Artt. 1-4-5-6 delle “condizioni e modalità”	da € 50,00 a € 300,00
Art. 9 delle “condizioni e modalità”	da € 50,00 a € 300,00

L'accertata inottemperanza riferita alla quantità massima giornaliera (punto 3 - paragrafo B “condizioni e modalità”) ovvero in caso combustione di rifiuti di diversa topologia, saranno applicate le specifiche normative statali/provinciali.

L'esercizio di abbruciamento di scarti vegetali senza averne data preventiva comunicazione,

oltre all'accertamento e contestazione della prevista violazione può essere condizione per l'applicazione a carico degli inadempienti di future limitazioni.

AVVERTENZE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso,

1. entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo comunale, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento,

2. o, in alternativa, entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all'albo comunale al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Gianni Morandi

Copia della presente viene inoltrata a:

Ufficio Segreteria	SEDE
Ufficio Tecnico comunale	SEDE
Cantiere Comunale	SEDE
Corpo Polizia Locale Intercomunale	SEDE
Stazione Carabinieri	TORBOLE
Polizia Stradale	RIVA via Rosmini
APSS distretto Centro sud	ARCO
Ufficio Distrettuale Forestale Rovereto – Riva del Garda	RIVA DEL GARDA
Unione contadini	ARCO